



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Gruppo assembleare
Lega Umbria

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: daniele.carissimi@alumbria.it

M-A

Perugia, 5 dicembre 2022

Al Presidente
Della Seconda Commissione
Consiliare Permanente

OGGETTO: EMENDAMENTI ATTO 1473 adottato con DGR 1010 del 5/10/22

(Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 maggio 1999 n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica))

EMENDAMENTO 1:

L'art. 21 dell'ATTO 1473 è sostituito dal seguente articolo:

“Art. 21 (Cessione di energia)

1. La presente disposizione disciplina, in attuazione dell'articolo 12, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione energia elettrica. A decorrere dal 2023 i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione energia elettrica in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da destinare nella misura di almeno il 50 per cento ai servizi pubblici e alle categorie di utenti residenti nei territori interessati dalla derivazione ovvero l'equivalente monetizzato, in tutto o in parte, sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto.

2. La Regione, in alternativa alla cessione di energia di cui al comma 1, definisce la sua monetizzazione, anche integrale, a favore delle medesime categorie di utenti e per i servizi pubblici previsti dallo stesso comma 1 nella medesima misura di almeno il 50 per cento del totale. La definizione e le eventuali successive modificazioni in ordine alla monetizzazione sono fissate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 31 ottobre per l'anno successivo, valutate le linee guida e le deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in materia.

Relazione illustrativa

La modifica proposta è funzionale ad incrementare la percentuale di energia fornita annualmente e gratuitamente alla Regione dai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche da destinare a servizi pubblici, nonché a prevedere che tale energia sia destinata alle categorie di utenti residenti nei territori interessati dalla derivazione nella misura almeno del 50 per cento.

fj
APPROVATO



Gruppo assembleare
Lega Umbria

Parimenti, l'emendamento è volto a specificare che nel caso in cui l'energia che i concessionari sono tenuti a fornire gratuitamente alla Regione venga monetizzata – per scelta della Regione stessa rimessa ad un atto della Giunta regionale –, tali somme siano destinate alle medesime categorie di utenti previste dal comma 1, ossia agli utenti residenti nei Comuni territorialmente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche nella misura almeno del 50% e per tipologie di servizi pubblici da individuare.

Relazione tecnica

La disposizione di cui al comma 1 non determina effetti finanziari a carico del bilancio regionale in quanto la cessione di energia avviene a titolo gratuito direttamente per l'erogazione dei servizi pubblici nelle aree interne e montane e in favore degli utenti dei comuni dei territori interessati dalla grande derivazione idroelettrica.

La disposizione di cui al comma 2 determina invece, nel caso di monetizzazione dell'energia, un incremento delle entrate nel bilancio regionale a cui corrisponderebbe però una spesa di pari importo in favore dei medesimi soggetti descritti nel comma 1. Pertanto, la modifica introdotta determina un'invarianza nei saldi di bilancio.

Complessivamente, gli effetti finanziari dell'emendamento non determinano variazioni nei saldi del bilancio regionale.

*

EMENDAMENTO 2:

All'art. 23 dell'ATTO 1473 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, le parole “quaranta euro” sono sostituite dalle seguenti: “quarantadue euro”;
- b) il comma 11 è soppresso;
- c) il comma 12 è sostituito dal seguente comma:

“12. A decorrere dal 2023 una quota del 2,5 per cento degli introiti relativi alla componente fissa dei canoni non ricompresa nella quota di cui all'articolo 23-bis, è destinata al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque, finalizzate alla tutela, alla rinaturazione e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalle derivazioni. Un ulteriore quota del 2,5% è destinata al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque finalizzate alla tutela ed al ripristino ambientale dei corpi idrici regionali diversi da quelli interessati dalle derivazioni e per la riscossione dei canoni medesimi”.

Relazione illustrativa

La modifica proposta è funzionale innanzitutto ad aumentare la componente fissa del canone di concessione versato alla Regione dai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche in misura già fissata anche da altre Regioni (es. Calabria).

La soppressione del comma 11 è in secondo luogo funzionale a dedicare alla definizione della destinazione di parte dei canoni di concessione un articolo autonomo e, segnatamente, l'art. 23-bis,



Gruppo assembleare
Lega Umbria

recante “Destinazione dei canoni di concessione per interventi a favore dei Comuni interessati dalle derivazioni”.

Infine, l'emendamento al comma 12 è teso ad incrementare dal 2,5 al 5% la percentuale di introiti derivanti dal versamento della componente fissa dei canoni (esclusa la quota assegnata ai Comuni interessati dalle derivazioni in base all'art. 23-bis) da destinare per una metà (pari al 2,5%) al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque finalizzate alla tutela, alla rinaturazione e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalle derivazioni, e per l'altra metà (2,5%) al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque finalizzate alla tutela ed al ripristino ambientale dei corpi idrici regionali diversi da quelli interessati dalle derivazioni. Parte di tali somme potranno essere utilizzate anche per le necessità utili alla riscossione dei canoni medesimi.

Relazione tecnica

La disposizione di cui alla lettera a) prevede che la componente fissa del canone di concessione sia pari a € 42 per kW, con un incremento di 2 € per kW rispetto a quanto previsto dall'Atto n. 1473. Tenuto conto che i kW di potenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria ammontano a 251.544,32 kW, l'applicazione di un canone di € 42 consente di stimare un'entrata di € 10.564.861,40 con un incremento di € 503.088,64 rispetto a quanto previsto dal disegno di legge.

La modifica di cui alla lettera b) è di coordinamento con quanto proposto dall'Emendamento n. 3, pertanto va intesa come neutrale dal punto di vista finanziario.

La disposizione di cui alla lettera c) innalza al 5 % la quota della componente fissa dei canoni di concessione destinata al finanziamento delle misure del Piano di tutela delle acque, come già specificato nella relazione illustrativa. Dalla disposizione derivano, a decorrere dal 2023, una spesa a carico del bilancio regionale stimata in € 528.243,07 (calcolata come 5% dell'entrata stimata di € 10.564.861,40) a fronte degli iniziali € 251.544,32 previsti dal disegno di legge.

Per semplificare la previsione e la gestione delle spese, la stima è arrotondata per difetto ad € 528.000,00, da imputare alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, di cui € 201.000,00 al Titolo 1 (Spese correnti) ed € 327.000,00 al Titolo 2 (Spese per investimenti). L'incremento di spesa derivante dall'emendamento è totalmente coperto dalla maggiore entrata derivante dall'incremento della componente fissa del canone di concessione poc'anzi.

Dall'emendamento deriva pertanto un saldo positivo per il bilancio regionale dovuto alle maggiori entrate derivanti dall'incremento della componente fissa dei canoni di concessione rispetto alle maggiori spese per il finanziamento delle misure del Piano di tutela delle acque.

Gruppo assembleare
Lega Umbria

EMENDAMENTO 3:

Dopo l'art. 23 dell'ATTO 1473 è inserito il seguente articolo:

“Art. 23-bis (Destinazione dei canoni di concessione per interventi a favore dei Comuni interessati dalle derivazioni)

1. Nell'ambito delle misure di compensazione territoriale, a decorrere dall'anno 2023 una quota non inferiore al 35% della componente fissa dei canoni di concessione di cui all'articolo 23, comma 2, è assegnata, entro il 31 ottobre di ogni anno, dalla Giunta regionale, con proprio atto, ai Comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni idroelettriche in proporzione alla popolazione residente.
2. L'assegnazione di una percentuale superiore al 35%, eventualmente deliberata dalla Giunta regionale, trova applicazione nell'esercizio finanziario regionale successivo a quello in corso alla data di approvazione della stessa deliberazione.
3. La Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 1, comunica ai Comuni interessati l'importo delle risorse ripartite richiedendo agli stessi, ai fini della definitiva assegnazione delle risorse, la presentazione di programmi o progetti predisposti sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale stessa. I Comuni interessati possono prevedere la destinazione delle spese attraverso strumenti di programmazione negoziata con la Regione.”.

Relazione illustrativa

L'emendamento è funzionale innanzitutto a dedicare alla definizione della destinazione dei canoni di concessione un articolo autonomo ed inserito nel presente disegno di legge in luogo di quanto al momento contenuto all'art. 3 della l.r. 18/2021 laddove è prevista una cifra fissa di euro 1.600.000. In particolare, la norma proposta prevede che una quota non inferiore al 35 % della componente fissa dei canoni si assegna ai Comuni cui afferiscono le grandi derivazioni d'acqua e che tali risorse siano assegnate sia ogni anno dalla Giunta regionale ai Comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni idroelettriche in proporzione alla popolazione residente.

La norma proposta consente altresì alla Giunta di prevedere una percentuale superiore al 35%, fermo restando che la medesima trova applicazione a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di approvazione.

Infine, con l'emendamento proposto si prevede che sia la Giunta a comunicare ai Comuni interessati dalle derivazioni l'importo delle risorse loro destinate presupponendo prima della definitiva assegnazione delle risorse, la presentazione, da parte di questi ultimi, di programmi o progetti predisposti sulla base di specifici criteri e modalità stabiliti dalla Giunta, ovvero condivisi tramite strumenti di programmazione negoziata.



Gruppo assembleare
Lega Umbria

Relazione tecnica

L'emendamento prevede una quota non inferiore al 35% della componente fissa del canone di concessione sia assegnata ai Comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni idroelettriche in proporzione alla popolazione residente. Tale misura corrisponde, sulla base di una previsione di entrata di € 10.564.861,40, ed ipotizzando una quota pari al 35%, ad una spesa ad € 3.697.701,49. Considerato che l'articolo 3 della l.r. 18/2021 prevede già un'autorizzazione di spesa di € 1.600.000, l'emendamento determina, qualora attuato in tale misura, una maggiore spesa a carico del bilancio pari ad euro € 2.097.701,49.

Per semplificare la gestione e la ripartizione delle spese l'importo di € 3.697.701,49 è arrotondato per difetto ad € 3.690.000,00 (con una conseguente maggiore spesa di € 2.090.000,00), da imputare alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1, la cui copertura è assicurata dall'applicazione dei canoni di concessione.

Complessivamente, le maggiori spese generate dall'emendamento sono coperte dalle entrate derivati dai canoni di concessione, pertanto non si determinano oneri a carico del bilancio regionale da dover finanziare.

*

EMENDAMENTO 4:

Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

"Art. 26-bis (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della regione Umbria (legge di stabilità regionale 2019));
- b) l'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (legge di stabilità regionale 2022))."

Relazione illustrativa

Con il presente emendamento si propone l'abrogazione delle disposizioni di autorizzazione alla spesa in favore dei Comuni cui afferiscono le grandi derivazioni idroelettriche attualmente contenute nelle leggi di stabilità regionale del 2019 e del 2022 e questo perché viene inserita una disposizione a regime che ne riassume il contenuto nel disegno di legge in esame cioè l'art. 23-bis come inserito da altro emendamento presentato e strettamente connesso al presente.

Relazione tecnica (provvisoria)

Le abrogazioni di cui al presente emendamento implicano una variazione al prospetto di bilancio relativo alle spese a carattere continuativo autorizzate dal bilancio 2023-2025 e quantificate annualmente con legge di approvazione del bilancio (Allegato 17). Infatti, il disegno di legge relativo al

Gruppo assembleare
Lega Umbria

bilancio di previsione 2023-2025 prevede le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (legge di stabilità regionale 2022)).”

*

EMENDAMENTO 5:

All'art. 27 dell'ATTO 1473 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, l'importo “3.520.000” è sostituito dall'importo “3.690.000,00”;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. A decorrere dal 2023, degli introiti di cui al comma 1, la quota di cui all'articolo 28, comma 12 – stimata in euro 528.000,00 – è destinata alle spese ivi autorizzate imputate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche” di cui euro 201.000,00 al Titolo 1 e 327.000,00 al Titolo 2.”.

Relazione tecnica

L'emendamento recepisce all'interno della norma finanziaria le modifiche introdotte dagli emendamenti precedenti, aggiornando gli importi delle spese da autorizzare. L'emendamento è di tipo tecnico e non genera in sé oneri aggiuntivi a carico del bilancio.

I Consiglieri

Daniele Carissimi

Stefano Pastorelli

Daniele Nicchi

Piero Tassan
Boselli

Margherita Pucci
Monaco



Regione Umbria
Assemblea legislativa

Gruppo assembleare
Lega Umbria

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3051 - Fax 075.572.3219

Perugia, 9 febbraio 2023

Al Presidente
Della Seconda Commissione
Consiliare Permanente

In riferimento alla nota protocollo 7485 del 7/12/2022 si intende
ritirato l'emendamento 4 concernente l'inserimento dell'articolo
26/bis (abrogazione)

Il Consigliere

Stefano Pastorelli



Regione Umbria

Assemblea legislativa

M. 2

Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

Perugia, 8 febbraio 2023

Al Presidente
della Seconda Commissione
Consiliare permanente

OGGETTO: EMENDAMENTI sostitutivi degli emendamenti n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 presentati in data 07 dicembre 2022, prot. n. 7485-75076/134 ATTO 1473 adottato con DGR 1010 del 5/10/22, a firma dei Consiglieri Carissimi, Pastorelli, Mancini e Puletti.

(Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 maggio 1999 n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)

EMENDAMENTO sostitutivo dell'emendamento n. 2 presentato in data 7.12.22:

All'art. 23 dell'ATTO 1473 sono apportate le seguenti modifiche:

aal comma 2, le parole "quaranta euro" sono sostituite dalle seguenti: "quarantaduc euro";

bil comma 11 è soppresso;

cil comma 12 è sostituito dalla seguente comma:

"A decorrere dal 2023 una quota del cinque per cento degli introiti relativi alla componente fissa dei canoni previsti in bilancio è destinata al finanziamento delle spese relative alle attività di predisposizione e di gestione del piano di tutela delle acque, finalizzato alla tutela, alla rimaturazione e al ripristino ambientale dei corpi idrici regionali, nonché delle spese connesse alle attività di accertamento e riscossione dei canoni medesimi. Le risorse di cui al presente comma sono destinate per il 2 per cento alle attività relative ai comuni territorialmente interessati dalle grandi derivazioni e per il restante 3 per cento ai territori degli altri comuni."

APPROVATO

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento al comma 2 innalza la misura della componente fissa del canone dovuto dai titolari di concessione a 42 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione in sostituzione dei 40 euro previsti dal DDL approvato dalla Giunta regionale. Tale importo è comunque in linea con quanto previsto da altre regioni e conforme alle disposizioni statali.

Tale disposizione, considerato che i kW di potenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria sono pari a 251.544,32 kW, determinerebbe un



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

ammontare massimo di entrate rivenienti annualmente dalla componente fissa del canone in oggetto di euro 10.564.861,44. Rispetto alle entrate già previste annualmente in bilancio per i canoni in oggetto, pari a euro 8.331.147,88 tale disposizione determina una maggiore entrata annua a regime di euro 2.233.713,56.

La soppressione del **comma 11** dell'articolo 23 è finalizzata ad inserire nella presente legge la disciplina delle risorse destinate ai Comuni interessati dagli impianti di grande derivazione che attualmente è inserita all'interno della legge di stabilità 2022 (articolo 3, l.r. n. 18/2021). In tal modo la presente legge rappresenterebbe in maniera completa ed omogenea il riferimento legislativo unitario per l'intera materia afferente gli impianti di grande derivazione.

La disposizione relativa alle risorse da destinare ai Comuni viene pertanto disciplinata con un successivo articolo.

L'emendamento **al comma 12** è finalizzato ad incrementare fino al 5% della componente fissa dei canoni previsti annualmente in bilancio, le risorse da destinare al finanziamento delle attività di predisposizione e gestione del Piano di Tutela delle acque e al ripristino ambientale dei corpi idrici regionali, nonché delle spese connesse alle attività di accertamento e riscossione dei canoni in oggetto.

Inoltre, si dispone che la quota del 2% viene destinata alle attività relative ai Comuni territorialmente interessati dalle grandi derivazioni e la restante quota del 3% a tutti gli altri Comuni..

La disposizione introduce una **maggior spesa** annua a carico del bilancio regionale quantificata in euro 528.243,07 che per opportune semplificazioni contabili viene arrotondata **in euro 528.000,00**.

Tale spesa è finanziata a decorrere dal 2023 dalle maggiori entrate rivenienti dall'aumento dei canoni disposto al comma 2 dell'articolo 23.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

EMENDAMENTO sostitutivo dell'emendamento n. 3 presentato in data 7.12.22:

Dopo l'art. 23 dell'ATTO 1473 è inserito il seguente articolo:

"Art. 23-bis (Destinazione dei canoni di concessione per interventi a favore dei Comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione)

1. A decorrere dal 2024, una quota pari al 35% della componente fissa dei canoni di cui all'articolo 23, comma 2 previsti in bilancio, è destinata allo sviluppo e alla valorizzazione dei Comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione attraverso interventi nei seguenti ambiti:

- a) decoro urbano;
- b) manutenzione ordinaria viabilità;
- c) manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi, ubicati nei medesimi comuni;
- d) realizzazione di grandi eventi e manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di eventi e manifestazioni finalizzate allo sviluppo turistico del territorio per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale con proprio atto in favore dei Comuni di cui al comma 1, per ciascuno degli ambiti di intervento di cui al medesimo comma 1, sulla base della popolazione residente. La Giunta regionale con il medesimo atto comunica ai Comuni interessati l'importo delle risorse ripartite richiedendo agli stessi, ai fini della definitiva assegnazione delle risorse, la presentazione di idonei programmi o progetti. Le risorse relative a ciascuno degli ambiti di cui al comma 1 sono concesse ai Comuni sulla base di programmi o progetti presentati e valutati ammissibili, prevedendo le modalità di rendicontazione degli stessi.

3 A decorrere dal 2024 sono revocate le precedenti autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)).

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento è finalizzato ad introdurre nella presente legge la disposizione finalizzata a destinare una quota delle entrate derivanti dalla componente fissa dei canoni di cui all'articolo 23, comma 2 ai Comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione. L'emendamento ripropone l'impianto e le procedure già previste dalla disposizione vigente di cui all'articolo 3 della l.r. n. 18/2021.

Con l'emendamento si stabilisce che, a decorrere dal 2024, le risorse da trasferire annualmente ai Comuni interessati dagli impianti di grande derivazione è pari al 35% delle entrate relative alla componente fissa dei canoni previste in bilancio. IN tal modo si incrementano le risorse in favore dei Comuni di euro 2.097.000,00 rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

La maggiore spesa derivante dall'emendamento è finanziata dalle maggiori entrate derivante dall'aumento dei canoni disposto all'articolo 23.

Le risorse previste in favore dei Comuni vengono finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dei Comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande

S

APPROVATO



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi

derivazione, stabilendo gli ambiti di intervento per i quali i Comuni potranno presentare progetti o programmi da realizzare.

La disposizione revoca dal 2024 la precedente autorizzazione di cui all'articolo 3 della l.r. n. 18/2021.

EMENDAMENTO sostitutivo dell'emendamento n. 5


L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

“ Art. 27

(Norma finanziaria)

1. Le entrate derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 23 sono iscritti al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione regionale 2023-2025. Con legge di variazione o approvazione del bilancio sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni sulla base dell'andamento effettivo delle suddette entrate.
2. Per gli anni 2024 e 2025 al finanziamento della spesa di cui all'articolo 23 bis, stimata in euro 3.697.000, si fa fronte:
 - a) per euro 600.000,00 con gli stanziamenti della Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025;
 - b) per euro 600.000,00 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025;
 - c) per euro 1.850.000,00 con gli stanziamenti della Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025;
 - d) per euro 647.000,00 con gli stanziamenti della Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.
3. L'impegno delle somme di cui al comma 2 è subordinato al preventivo accertamento delle entrate di cui al comma 1.
4. Per gli anni successivi, con legge di approvazione del bilancio regionale di previsione, le spese di cui al comma 2 possono essere rideterminate tra gli ambiti di intervento di cui alle lettere a), b) c) e d) del medesimo comma 2, nei limiti della spesa complessivamente autorizzata all'articolo 23 bis.
3. A decorrere dal 2023, a valere sulle entrate di cui al comma 1, la quota di cui all'articolo 23, comma 12 - stimata annualmente in euro 528.000,00 - è destinata alle spese ivi autorizzate, imputate alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche", di cui euro 340.000,00 al Titolo 1 ed euro 188.000,00 al Titolo 2 del bilancio regionale di previsione 2023-2025.

APPROVATO



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Daniele Carissimi


4. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione della energia ceduta dai concessionari ai sensi dell'articolo 21 sono iscritti nello stato di previsione delle entrate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" e destinati, per le finalità di cui al medesimo articolo, nei corrispondenti stanziamenti di spesa alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" del bilancio regionale di previsione.

5. Le attività di valutazione, verifica e controllo di cui agli articoli 3, 4, 7, 8, 11, 15 e quelle relative alle procedure di gara o di selezione previste nella presente legge sono espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale."

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento all'articolo 27 adegua la norma finanziaria tenendo conto degli emendamenti precedenti.

DANIELE CARISSIMI
Carissimi
MANUELA PULETTI
Manuela Puletti
PASTORELLI STEFANO
Stefano Pastorelli
PERPUCCI FRANCESCA
Francesca Perucci



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Gruppo assembleare
Movimento 5 Stelle - Umbria
Il Presidente

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: thomas.deluca@alumbria.it

Emendamento n°101

Al Presidente dell'Assemblea Legislativa

SOB

Oggetto: Emendamento all'Atto 1473 - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale "Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)"

Dopo il comma 14 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente:

2 bis [AI FINI DEL PRESENTE ARTICOLO ~~PER I COMUNI~~] bis 1 uscita
"11 bis. 2 L'area dei comuni territorialmente interessati di cui al comma 11 viene individuata ~~IN QUELLI~~ dagli impianti di grandi derivazioni
Sono individuati nei comuni in cui sussiste la presenza di impianti ovvero la presenza di opere idrauliche ad essi funzionalmente collegate che ne costituiscono parte integrante, cui afferiscono le attività di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice."

Relazione illustrativa

Il presente emendamento intende specificare con criteri di oggettività quali siano i comuni a cui dovrà essere corrisposta la quota dei canoni di concessione applicati alle grandi derivazioni idroelettriche così come definita dal comma 11 dell'articolo 23. Viene con ciò specificato che nella definizione di "comuni territorialmente interessati dalle grandi derivazioni" utilizzata nel comma 11 dell'art. 23 che determina l'autorizzazione di spesa a favore dei comuni stessi, dovranno essere ricompresi tutti quelli in cui sussistono non solo la presenza di impianti ma anche quelli in cui sussiste la presenza di opere idrauliche funzionalmente collegate a tali impianti e che ne costituiscono parte integrante.

Il presente emendamento di natura prettamente ordinamentale e definisce criteri e modalità di ripartizione di risorse già individuate per cui non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

Perugia, 08/02/2023

PRESIDENTE

Marcini Valerio

MANUELA FULETTI
MANUELA FULETTI

Thomas De Luca

PASQUERELLI
PASQUERELLI

MICHELE BENIARELLI

ANDREA FORA
ANDREA FORA

DANIELE GATTI

Pret. n. 7503

7.12.2022

n. 1



Regione Umbria

Giunta Regionale

Emendamenti all'atto 1473: Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale: "Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)"

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale e conservato nel sistema di protocollo informatico della Regione Umbria

GIUNTA REGIONALE

Assessore ROBERTO MORRONI

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61
06100 PERUGIA

TEL. 075 504 5129
FAX 075 504 5565
roberto.morroni@regione.umbria.it

Premessa

La maggior parte degli emendamenti riguarda modifiche di redazione, correge dei riferimenti che non erano esatti e intende assicurare una maggiore chiarezza del testo normativo, alla luce di rilievi, osservazioni e segnalazioni rappresentate dagli Uffici dell'Assemblea legislativa in occasione degli incontri e delle interlocuzioni che hanno avuto luogo nei giorni scorsi.

Di seguito si riportano gli emendamenti, accompagnati da brevi note di relazione.

Si riporta invece al termine del documento la relazione tecnico-finanziaria integrale, non limitata soltanto agli articoli interessati dagli emendamenti.

Emendamento all'art. 1 (Oggetto e finalità), comma 1, lett. b), le parole "prosecuzione, dell'esercizio delle derivazioni" sono sostituite dalle seguenti: "prosecuzione dell'esercizio delle derivazioni" (si elimina la virgola);

Relazione. Si tratta di semplice modifica di redazione

Emendamento all'art. 3 (Regime delle opere e dei beni):

- al comma 1 le parole "negli altri casi di cessazione della stessa" sono sostituite da "nei casi di decadenza o rinuncia";
- al comma 2 le parole "fino al termine di cui all'articolo 4, comma 13" sono sostituite con "fino al termine di cui all'articolo 4, comma 12"; le parole "entro la scadenza di cui all'articolo 4, comma 13" sono sostituite da "entro la scadenza di cui all'articolo 4, comma 12"
- al comma 3, nella frase "In mancanza di accordo sul prezzo da determinare in applicazione dei criteri di cui al precedente periodo" le parole "precedente periodo" vengono sostituite da "primo periodo";
- al comma 4, il periodo "Ai fini dell'avviso preventivo di cui all'articolo 25, comma 3, del r.d. 1775/1933, per le concessioni già scadute alla



L data di entrata in vigore della presente legge, si stabilisce che detto preavviso possa essere effettuato entro i tre anni precedenti al termine del 31 luglio 2024 di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del d.lgs. 79/1999." viene soppresso;

Relazione. La modifica al comma 1 rende la norma direttamente corrispondente (e conforme) alla norma statale. Le altre modifiche correggono dei riferimenti e concorrono ad una maggiore chiarezza del testo.

Emendamento all'art. 4 (Rapporto di fine concessione):

- viene eliminato il comma 2;
- al comma 3 le parole "il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche" vengono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento";
- al comma 4 dopo la lettera j) è aggiunta la seguente:
"j-bis) l'organico del personale direttamente in carico al concessionario, adibito alla gestione degli impianti relativi alla concessione di grande derivazione.;"
- al comma 9 vengono eliminate le seguenti parole ", nonché dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del r.d. 1775/1933";
- al comma 13 vengono sostituite le parole "di cui ai precedenti commi" con "di cui all'articolo 25, comma primo e secondo, del r.d. 1775/1933";

Relazione. Il contenuto del comma 2 è riportato (spostato) nella norma transitoria all'art. 26. Il comma 3 fissa espressamente il termine temporale senza rinvii ad atti successivi. L'inserimento della lettera j-bis) al comma 4 risulta funzionale all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 20. Le modifiche ai commi 9 e 13 sono finalizzate ad una maggiore chiarezza del testo.

Emendamento all'art. 7 (Valutazioni preliminari):

- al comma 2, le parole "nel Programma di sviluppo rurale" vengono sostituite con "negli strumenti della pianificazione e programmazione inherente le politiche per lo sviluppo rurale";
- il comma 3 viene sostituito con il seguente:
"3. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità e le procedure di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque in coerenza con le previsioni di cui al comma 1, nonché le modalità di coinvolgimento, preliminarmente all'indizione delle procedure di assegnazione delle concessioni di cui alla presente legge, dei comuni territorialmente interessati nonché degli altri enti, amministrazioni e soggetti interessati ai fini della valutazione dell'interesse pubblico di cui al presente comma."

Relazione. Le modifiche sono finalizzate ad una maggiore chiarezza del testo.



Emendamento all'art. 9 (Società a capitale misto pubblico-privato) al comma 1 le parole "è autorizzata" vengono sostituite con "può essere autorizzata con specifica legge regionale";

Relazione. Viene riportato nel testo della norma quanto era già stato specificato nella relazione di accompagnamento.

Emendamento all'art. 10 (Termini per l'avvio delle procedure di assegnazione) al comma 1 le parole "due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" vengono sostituite con "i termini di legge";

Relazione. Le modifiche sono finalizzate ad una maggiore chiarezza dei riferimenti (incluso il riferimento alla norma statale).

Emendamento all'art. 11 (Procedure di assegnazione):

- al comma 1 dopo la parola "tempi" vengono inserite le parole ", non superiori a cinquecentoquaranta giorni";
- al comma 2, lett. d), punto 2), le parole " il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della cultura, gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del d.lgs. 79/1999, ciascuno in relazione alle specifiche competenze amministrative attribuite dalla legge;" sono sostituite con "i Ministeri e gli Enti indicati alla lettera m) del comma 1-ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999";

Relazione. Al comma 1 la modifica fissa espressamente la scadenza temporale stabilita, senza rinvii ad atti successivi. La modifica al comma 2, lett.d), punto 2), richiama direttamente la norma statale.

Emendamento all'art. 12 (Indizione della procedura) comma 3, le parole "gli elementi essenziali del bando, la durata della concessione, i requisiti di ammissione, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte", sono sostituite con "la scelta in riferimento alle opzioni previste alle lettere a) e b) del comma 2, la durata della concessione e, ferme restando requisiti, contenuti e criteri di cui agli articoli 13, 14 e 15, ulteriori elementi essenziali della procedura di assegnazione, nonché";

Relazione. La modifica proposta definisce con maggiore chiarezza i contenuti dell'atto che la Giunta regionale è chiamata ad assumere.



Emendamento all'art. 13 (Requisiti di ammissione), al comma 4, il primo capoverso "A parità di condizioni, dei soggetti che partecipano alla procedura di assegnazione della o delle concessioni oggetto del bando, la Giunta regionale specifica i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria e le relative soglie, sulla base delle diverse tipologie degli impianti, nonché dell'entità e delle caratteristiche dimensionali degli impianti medesimi e dei beni messi a disposizione." viene sostituito con "La Giunta regionale specifica i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria e le relative soglie, sulla base delle diverse tipologie degli impianti, nonché dell'entità e delle caratteristiche dimensionali degli impianti medesimi e dei beni messi a disposizione, a parità di condizioni, dei soggetti che partecipano alla procedura di assegnazione della o delle concessioni oggetto del bando.";

Relazione. Le modifiche sono finalizzate ad una maggiore chiarezza del testo.

Emendamento all'art. 14 (Contenuti del bando) al comma 1 la parola "Secondo" viene sostituita con "Tenendo conto di";

Relazione. Le modifiche sono finalizzate ad una maggiore chiarezza del testo.

Emendamento all'art. 17 (Miglioramenti energetici) al comma 1 le parole "ai sensi dell'articolo 15" sono sostituite con "ai sensi dell'articolo 14";

Relazione. Viene riportato il riferimento corretto. I contenuti del bando sono riportati all'art. 14 e non all'art. 15

Emendamento all'art. 18 (Miglioramento e risanamento ambientale) al comma 1 le parole "Ai sensi dell'articolo 12, comma 3" sono sostituite con "Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera h");

Relazione. Viene semplicemente riportato il riferimento corretto all'art. 14.

Emendamento all'art. 20 (Clausole sociali) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I bandi di gara prevedono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a:

a) assorbire, compatibilmente con il fabbisogno richiesto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal concessionario subentrante, il personale adibito alla gestione dell'impianto idroelettrico oggetto dell'affidamento, risultante nell'organico al momento della pubblicazione del bando di gara, e mantenere i diritti acquisiti dai lavoratori sulla base di contratti nazionali, regionali e territoriali, compresi il trattamento economico, le qualifiche e gli inquadramenti in essere e l'anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge;

b) applicare i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi

Regione Umbria
Giunta Regionale

aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.;

Relazione. L'emendamento ricalca la norma che la Regione Piemonte ha adottato per adeguare la propria legge regionale, a seguito di delibera di impugnativa della legge stessa da parte del Consiglio dei Ministri.

Emendamento all'art. 22 (Provvedimento di concessione):

- al comma 1 le parole "*in materia di gestione delle risorse idriche emette il provvedimento di concessione*" vengono sostituite con "*emette il provvedimento di aggiudicazione*";
- al comma 2 viene sostituita la parola "*concessione*" con "*aggiudicazione*" e vengono eliminate le parole "*in materia della gestione delle risorse idriche*";
- al comma 3 dopo la parola "*disciplinare*" vengono inserite le parole "*-contratto, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera i)*";
- dopo il comma 3 viene inserito il seguente:
"3-bis. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche trasmette il disciplinare-contratto all'aggiudicatario, il quale deve provvedere alla sottoscrizione entro il termine di sessanta giorni dall'invio."
- Al comma 4, le parole "*Il provvedimento di concessione di cui al comma 1 assume efficacia dalla data di ricezione*" vengono sostituite con "*Il provvedimento di concessione viene rilasciato entro trenta giorni dalla data di ricezione*"; dopo la parola "*disciplinare*" viene inserita "*-contratto*"; vengono eliminate le parole "*entro il termine fissato nel provvedimento stesso; decorso inutilmente tale termine è dichiarata la decadenza della concessione*";
- Al comma 5 le parole "*al comma 1*" vengono sostituite con "*al comma 4*";

Relazione. L'intero articolo è stato rivisto alla luce delle effettive fasi procedurali di istruttoria e di rilascio delle concessioni idriche da parte della Regione.

Emendamento all'art. 23 (Canone di concessione):

- al comma 1 le parole "*anno 2022*" sono sostituite con "*anno 2023*";
- al comma 2 le parole "*relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione*" sono sostituite dalle seguenti parole "*dei prezzi alla produzione dell'industria, per le imprese della produzione, trasporto e distribuzione*"
- al comma 3 dopo le parole "*è determinata dalla Giunta regionale*" vengono inserite le parole "*, con propria deliberazione*"; la frase "*Con deliberazione della Giunta regionale sono esplicata con formula matematica*" viene sostituita con "*Con la medesima deliberazione la Giunta regionale esplicita con formula matematica*";
- al comma 5 le parole "*dal 2022*" sono sostituite con "*dal 2023*";

Commentato [1]: QUESTA PARTÀ CHE VI HO AGGIUNTO C'è NEL TESTO ATTUALE. VA TOLTA??

Commentato [2]: Una volta rinumerato l'articolo con il comma aggiuntivo, provvediamo noi con il drafting a rinumerare tutti i commi.

Commentato [3]: Meglio togliere gli articoli e mettere una virgola dopo produzione dell'industria

- SOSTITUITO**
- al comma 10 le parole "dell'anno successivo a cui si riferisce il canone" vengono sostituite con "in riferimento ai ricavi dell'anno precedente calcolati ai sensi dello stesso comma 3";
 - al comma 11 le parole "dal 2023" sono sostituite con il "dal 2024";

Relazione. Per la relazione riferita al presente articolo si rimanda al contenuto della Relazione tecnico-finanziaria. Si evidenzia, nel frattempo, che molti dei termini originariamente fissati in sede di adozione del DDL - alcuni decorrenti dal 2022 - debbono essere fatti scorrere in avanti di un anno, tenuto conto dei tempi previsti per l'approvazione

Emendamento all'art. 26 (Disposizioni transitorie finali):

- Al comma 2 la parola "Regione" viene sostituita con "Giunta regionale";
- Il comma 4 viene soppresso;
- Al comma 5, le parole "di cui all'articolo 3 entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche" vengono sostituite con "di cui all'articolo 4 entro il termine di centottanta giorni";

Relazione. Le modifiche al comma 2 concorrono ad una maggiore chiarezza del testo; l'originario comma 4 viene soppresso in quanto prevedeva un conguaglio dei canoni per il 2022, ormai non applicabile; nell'altra modifica vien fissato espressamente il termine temporale senza rinvii ad atti successivi;

Emendamento all'art. 27 (Norma finanziaria)

L'art. 27 viene sostituito dal seguente:

"Art. 27 (Norma finanziaria)

1. Le entrate derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 23 sono iscritti al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione regionale 2023-2025. Con legge di variazione o approvazione del bilancio sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni sulla base dell'andamento effettivo delle suddette entrate.

2. A decorrere dal 2024, con legge di approvazione del bilancio di previsione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)" può essere incrementata fino all'importo massimo di euro 3.520.000, ai sensi del comma 11 dell'articolo 23 della presente legge.

3. A decorrere dal 2023, a valere sulle entrate di cui al comma 1, la quota di cui all'articolo 23, comma 12 - stimata in euro 251.000,00 - è destinata alle spese ivi autorizzate, imputate alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche", di cui euro 201.000,00 al Titolo 1 ed euro 50.000,00 al Titolo 2.

4. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione della energia ceduta dai concessionari ai sensi dell'articolo 21 sono iscritti nello stato di previsione delle entrate al Titolo 3 "Entrate



Regione Umbria
Giunta Regionale

"extratributarie", Tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" e destinati, per le finalità di cui al medesimo articolo, nei corrispondenti stanziamenti di spesa alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" del bilancio regionale di previsione.

5. Le attività di valutazione, verifica e controllo di cui agli articoli 3, 4, 7, 8, 11, 15 e quelle relative alle procedure di gara o di selezione previste nella presente legge sono espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale."

Relazione. Per la relazione riferita al presente articolo si rimanda al contenuto della Relazione tecnico-finanziaria, di seguito riportata.

Come già indicato in premessa, la relazione tecnico-finanziaria non si limita a trattare gli emendamenti, ma riporta riferimenti a tutte le norme aventi risvolti di tipo finanziario.

La tabella finale, riguardante il riepilogo degli effetti finanziari, aggiornata sulla base degli emendamenti proposti, sostituisce quella riportata nella relazione allegata alla DGR del 5 ottobre 2022, n. 1010.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

A seguito degli emendamenti apportati al DDL si riporta di seguito l'aggiornamento alla Relazione tecnico finanziaria con riferimento agli articoli da cui derivano effetti finanziari a carico del Bilancio regionale.

ENTRATE

Articolo 21 (Cessione di energia)

La norma quadro statale prevede che le Regioni possono disporre nella legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione. La proposta di legge regionale si avvale di questa facoltà e all'**articolo 21** ne stabilisce l'obbligo (**comma 1**) e anche la possibilità di monetizzare il valore dell'energia da fornire gratuitamente (**comma 2**).

La disposizione di cui al comma 1 non determina effetti finanziari sul bilancio regionale in quanto la cessione di energia avviene a titolo gratuito direttamente a favore dei soggetti individuati dalla Giunta regionale.

Nel caso di monetizzazione dell'energia si avrebbe una maggiore entrata nel bilancio regionale cui corrisponderebbe una spesa di pari importo tenuto conto che la norma ne dispone comunque la destinazione agli assegnatari per interventi di sostenibilità ambientale.

La quantificazione di tale eventuale entrata è di difficile determinazione in via preventiva, dal momento che il calcolo è fatto sempre sulla produzione annua effettiva delle centrali di grandi derivazioni e, anche, sul prezzo di mercato dell'energia (come previsto all'art. 12



comma 1 quinquies del D. lgs. 79/99). Stimando un volume di 251.544,32 kW di potenza nominale media, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione e un costo dell'energia di 50 €/Mwh si può indicativamente stimare un valore dell'energia da fornire gratuitamente – o da monetizzare - pari a circa 2.700.000,00 euro (2.766.987,52 €.), ma l'importo potrà essere determinato solo a consuntivo dell'anno di riferimento.

Anche nell'ipotesi di monetizzazione parziale o totale prevista all'articolo 21 gli effetti sul bilancio regionale sono neutri in quanto nella medesima disposizione viene stabilito che l'eventuale monetizzazione dell'energia è destinata ad interventi di sostenibilità ambientale. L'eventuale entrata sarà iscritta in bilancio e contabilizzata per cassa con la corrispondente spesa di pari importo e quindi solo a seguito del verificarsi di tale eventualità. Gli effetti finanziari della disposizione sono comunque a saldo zero per il bilancio regionale.

Articolo 23

L'articolo 23, disciplina il canone a carico dei titolari di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, in applicazione e in coerenza a quanto disposto dalla richiamata normativa statale.

Il canone viene applicato a decorrere dall'anno 2023 ed è costituito da una **componente fissa e una variabile** (art. 23, comma 1).

- **canone fisso (art. 23, comma 2):** la norma prevede che tale componente venga fissata a un importo di **40,00 € per kW**. Tale importo, che attualmente è pari a 32,63 € per kW (33,12 considerando l'adeguamento al tasso inflazione programmato per il 2022), si colloca in una fascia intermedia rispetto ai canoni applicati da altre Regioni. Occorre inoltre tenere presente che il comma 1-septies dell'art. 12 del D. Lgs. 79/1999 (c.d. Decreto Bersani), come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 prevede, fra l'altro, che *"Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità"*.

Tale livello della componente fissa del canone, considerando che i kW di potenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria sono pari a 251.544,32 kW, consente di stimare un ammontare di entrate pari ad **euro 10.061.772,80**. Il canone fisso nella misura prevista al comma 2 dell'articolo 23 decorre dal 2023 e il comma 9 del medesimo articolo stabilisce le scadenze per il suo pagamento al 30 aprile e al 31 ottobre di ogni anno. Tenuto conto che nel bilancio vigente le entrate già previste annualmente per i canoni di cui alla presente legge sono pari ad **euro 8.331.147,88**, dalla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 23 deriva, a decorrere dal 2023, una



maggiori entrate per il bilancio regionale annualmente stimata pari ad **euro 1.730.624,92**.

- **canone variabile (art. 23 commi 3 e 10):** viene prevista, a decorrere dal 2023, una componente variabile da calcolare come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto della energia fornita alla regione ai sensi del medesimo comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. La percentuale del ricavo come sopra determinato e costituente la componente variabile è determinata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, come una percentuale, anche a scaglioni, **non inferiore al 2,5% del valore del ricavo espresso in euro**, determinato a consuntivo su base annuale solare. All'articolo 26, comma 3 del DDL viene stabilito che, nelle more della Deliberazione della Giunta regionale, si applica la percentuale minima del 2,5%. Il comma 10 dell'articolo 23 stabilisce che la componente variabile del canone deve essere corrisposta a consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento ai ricavi relativi all'anno precedente. L'importo di tale componente è di difficile definizione in via preventiva, dal momento che è determinato sulla produzione annua effettiva a consuntivo delle centrali di grandi derivazioni e il prezzo di mercato dell'energia (art. 12 comma 1 quinqueies del D. lgs. 79/99). Considerando cautelativamente n. 6 mesi (4.380 ore) di produzione, 251.544,32 kW di potenza nominale media, un rendimento dell'80% e un costo dell'energia di 50 €/Mwh si può indicativamente stimare un importo pari ad **euro 1.046.424,37**.
- **Il comma 5 dell'articolo 23 prevede un canone aggiuntivo a carico dei concessionari uscenti** per gli impianti che hanno la concessione già scaduta. Tale canone aggiuntivo viene fissato, in analogia ad altre Regioni, in misura pari a 30,00 € per kW. Tale canone non verrà più applicato una volta espletate ed aggiudicate le gare per il rinnovo della concessione. Ad oggi le concessioni scadute sono due e hanno una potenza pari a 13.039,20 kW, pertanto si stima una componente aggiuntiva del canone pari ad **euro 391.176,00**. Tale disposizione determina una maggiore entrata nel bilancio regionale **solo per gli anni 2023 - 2024 e 2025**, periodo stimato per l'aggiudicazione delle concessioni scadute.

SPESE

Articolo 3, commi 3 e 4

Tali disposizioni disciplinano l'ipotesi in cui per l'assegnazione della concessione risultasse necessaria l'acquisizione di beni non direttamente connessi o non funzionali alla concessione e diversi da quelli già previsti al comma 1 del medesimo articolo. Tale ipotesi viene prevista solo al fine di regolamentarne le procedure. Al ricorrere di tale ipotesi, le eventuali spese derivanti da tali acquisizioni saranno finanziate nel bilancio annuale con risorse di carattere non ricorrente e con specifica autorizzazione di spesa. Nell'impossibilità di procedere preventivamente alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in oggetto, si ritiene che la loro quantificazione e contestuale copertura finanziaria è effettuata al momento dell'adozione dei provvedimenti normativi autorizzatori nel bilancio di riferimento, qualora ricorra l'ipotesi in oggetto.



Art. 23, commi 11 e 12.

L'articolo 23, comma 11 prevede che, a decorrere dal 2024, con la legge regionale di bilancio, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 30/12/2021, n. 18 possa essere incrementata fino ad un importo non superiore al **35 per cento della componente fissa dei canoni introitati nell'anno precedente per effetto della presente legge**. L'articolo 3 della l.r. 18/2021 autorizza la Giunta regionale a destinare annualmente, a decorrere dal 2022, una quota pari a euro 1.600.000,00 - delle risorse rivenienti dai canoni di concessione applicati alle grandi derivazioni idroelettriche - a favore dei Comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice.

Tale norma, nel rispetto dei contenuti di cui al comma 4 dello stesso articolo, che subordina l'impegno delle somme al preventivo accertamento dell' entrata in questione, destina tali risorse alla realizzazione di interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria delle strade, al decoro urbano, incluso l'arredo urbano e il verde pubblico, al potenziamento della dotazione di infrastrutture sportive, alla realizzazione di grandi eventi e manifestazioni storiche nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di eventi e manifestazioni finalizzate allo sviluppo turistico del territorio per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. .

Con l'articolo 23, comma 11 della presente legge si prevede che, a decorrere dal 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della l.r. 18/2021 possa essere con legge di bilancio, incrementata **"fino ad un importo non superiore al trentacinque per cento della componente fissa dei canoni introitati nell'anno precedente"**. Tale misura corrisponderebbe, sulla base delle stime sopra riportate, ad una spesa massima di circa 3.521.620,48 (35% delle entrate complessive annue derivanti dalla componente fissa dei canoni stimate in complessivi euro 10.061.772,80). Considerato che la spesa di 1.600.000,00 è già prevista nel bilancio regionale a copertura dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della l.r. 18/2021, la disposizione di cui all'articolo 23, comma 11 determinerebbe, se attuata in misura pari al limite massimo consentito, **una maggiore spesa a carico del bilancio regionale di euro 1.921.620,48**. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 18/2021, subordina l'impegno delle spese al preventivo accertamento delle entrate e quindi la copertura della maggiore spesa è assicurata dalle maggiori entrate dei canoni derivanti dalla presente legge. La quantificazione dell'eventuale incremento di risorse da destinare ai Comuni essendo rinviata dall'articolo 23, comma 11 alla legge di bilancio, entro il limite massimo del 35% dei canoni introitati l'anno precedente, rende tale maggiore spesa di difficile quantificazione in via preventiva, in quanto se tale facoltà venisse attuata anche gradualmente la maggiore spesa potrebbe essere potenzialmente compresa nell'intervallo tra un minimo di zero e un massimo del 35% dei canoni fissi introitati a decorrere dal 2023.

Al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, la copertura finanziaria della spesa disciplinata dalla disposizione in esame viene prevista nella misura massima, nei capitoli di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale n.18/2021, rinviando annualmente alla legge di bilancio l'esatta quantificazione delle risorse da destinare ai Comuni, di cui al citato articolo 3 della l.r. 18/2021. Di conseguenza, in sede di approvazione del bilancio annuale, si provvederà alle variazioni necessarie per la eventuale riduzione dei suddetti stanziamenti.



Per semplificare la gestione e la ripartizione delle spese in oggetto, **la spesa massima stimata in euro 3.521.620,48** viene arrotondata per difetto ad euro 3.520.000,00, di conseguenza la maggiore spesa derivante dalla disposizione viene determinata pari ad euro **1.920.000,00**.

L'**articolo 23, comma 12** prevede inoltre che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, ovvero dal 2023, una ulteriore quota, pari al 2,5% della componente fissa dei canoni di cui alla presente legge prevista nel bilancio, venga destinata annualmente al finanziamento delle misure del Piano regionale di tutela delle acque o la sua formazione/aggiornamento, nonché delle attività di accertamento e riscossione dei canoni medesimi. Si stima che le somme a tali fini destinate, potranno essere utilizzate entro il limite di euro 50.000,00 per misure di ripristino delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e superfici sotterranee e quindi per investimenti, mentre le restanti somme saranno utilizzate per spese correnti. Tale disposizione determina, a decorrere dal 2023, maggiori spese a carico del bilancio regionale stimate complessivamente pari ad euro 251.544,32 (2,5% delle entrate complessive annue derivanti dalla componente fissa dei canoni stimate in complessivi euro 10.061.772,80). Per semplificare la previsione e la gestione delle spese in oggetto la spesa stimata complessivamente in euro 251.544,32 viene arrotondata per difetto ad euro **251.000,00**. L'importo stimato con la presente legge potrà essere adeguato agli stanziamenti effettivi della componente fissa dei canoni previsti in bilancio. Tali spese sono imputate alla Missione 09, Programma 06, di cui euro 50.000,00 al Titolo 2 per le spese di investimento e al Titolo 1 per euro 201.000,00. A seguito dell'approvazione della legge saranno istituiti i necessari capitoli di spesa correlati alla corrispondente quota di entrata relativa ai canoni di cui alla presente legge.

Le disposizioni di cui ai **commi 7 e 8 dell'articolo 23** prevedono la possibilità per la Giunta regionale di stipulare intese o accordi per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Da tali disposizioni non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto tali dati sarebbero forniti gratuitamente ai fini del calcolo della parte variabile del canone.

ARTICOLO 27 (NORMA FINANZIARIA)

Al **comma 1** viene prevista l'iscrizione in bilancio delle entrate rivenienti dai canoni di cui alla presente legge al Titolo 3, Tipologia 0100, (capitolo 00220_E "Canoni derivanti dalla utilizzazione del demanio idrico-art.86, d.lgs.31/03/98 n.112") del Bilancio di Previsione 2023-2025. In tale capitolo affluiscono le entrate derivanti da tutti i canoni del demanio idrico a fronte dei quali, a legislazione vigente, quelli relativi alle grandi derivazioni idroelettriche di cui alla presente legge rappresentano circa il 76%. La norma prevede, inoltre, che con legge di variazione o di approvazione del bilancio di previsione regionale le previsioni delle entrate in oggetto vengano adeguate sulla base dell'andamento effettivo delle stesse.

Al **comma 2** viene assicurata, ai fini degli equilibri di bilancio, la copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18 nella misura



massima consentita dall'articolo 23, comma 11 della presente legge. Tale disposizione autorizza, infatti, ad incrementare, a decorrere dal 2024, con legge di bilancio, fino ad un massimo di euro 3.520.000,00 la spesa prevista dalla norma richiamata. Il finanziamento della spesa di cui all'articolo 3 della l.r.18/2021 è iscritto sui seguenti capitoli di spesa:

- Missione 08, Programma 01, Titolo 1 capitolo di spesa 02017_S per gli interventi di cui al decoro urbano;
- Missione 10, Programma 05, Titolo 1, capitolo di spesa 03026_S per gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria delle strade;
- Missione 06, Programma 01, Titolo 2, capitolo di spesa 06888_S per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva;
- Missione 07, Programma 01, Titolo 1 capitolo di spesa 01043_S per gli interventi relativi ai grandi eventi e manifestazioni storiche.

La ripartizione della maggiore spesa autorizzata come limite massimo viene ripartita proporzionalmente agli stanziamenti vigenti. Con legge di bilancio, a seguito dell'esercizio della facoltà concessa dall'articolo 23, comma 11 della presente legge si procede alle variazioni necessarie per l'eventuale riduzione delle risorse non utilizzate rispetto al limite massimo previsto. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 18/2021, l'impegno di tali spese è subordinato al preventivo accertamento delle entrate di cui alla presente legge.

Al comma 3 viene assicurata la copertura in bilancio delle spese di cui all'articolo 23, comma 12 della presente legge, stimate, sulla base delle entrate previste con la presente legge, in euro 251.000,00.

Al comma 4 viene prevista l'allocazione in bilancio delle eventuali entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 21. L'eventuale monetizzazione dell'energia ceduta dai concessionari degli impianti è destinata ad essere utilizzata per interventi con finalità di sostenibilità ambientale o per finalità pubbliche quindi l'iscrizione in bilancio di tali risorse determina l'iscrizione di un'entrata e della corrispondente spesa con effetti neutri sul bilancio regionale. L'iscrizione in bilancio viene effettuata per cassa, nell'esercizio in cui si realizza l'eventuale introito delle risorse in oggetto, in appositi capitoli di entrata e di spesa di nuova istituzione.


Al comma 5 viene disposto che tutte le attività per le procedure di gara, per le attività di controllo e di valutazione previste nella presente legge devono essere espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Tale disposizione, a salvaguardia degli equilibri di bilancio, assicura che le disposizioni della presente legge che prevedono le attività ivi richiamate non determinano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Regione Umbria

Giunta Regionale

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DDL

	NORME	MONOFOLIA	NATURA	DISPOSIZIONE DDL	QUANTIFICAZIONE ENTRATA/SPESA			SALDO			COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE			
					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
ENTRATE	ART. 23 DDL	RICORRENTE	CORRENTE	ART. 23, COMMA 2	COMPONENTE FISSA CANONE DI CONCESSIONE	10.051.772,80	10.051.772,80	10.051.772,80	1.730.624,92	1.730.624,92	1.730.624,92	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00210_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00210_E
		RICORRENTE	CORRENTE	ART. 23, COMMA 3	COMPONENTE VARIABLE CANONE DI CONCESSIONE	1.046.424,37	1.046.424,37	1.046.424,37	1.046.424,37	1.046.424,37	1.046.424,37	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00210_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00210_E
		RICORRENTE	CORRENTE	ART. 23, COMMA 5	COMPONENTE AGGIUNTIVA CANONE DI CONCESSIONE	391.176,00	391.176,00	391.176,00	391.176,00	391.176,00	391.176,00	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00210_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00210_E
					totale entrate	11.499.373,17	11.499.373,17	11.499.373,17	3.168.225,29	3.168.225,29	3.168.225,29			
SPESE	ART. 3 L.R. 18/2022	CONTINUATIVA DISCIZIONALE	CORRENTE	ART. 23, COMMA 11	FINO AD UN MASSIMO DEL 15% COMPONENTE FISSA CANONE AI COMUNI	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	MISSIONE 08, PROGR. 01, MISSIONE 10, PROGR. 05- MISSIONE 07, PROGR. 01 TITOLO 1	MISSIONE 08, PROGR. 01- MISSIONE 10, PROGR. 05- MISSIONE 07, PROGR. 01 TITOLO 1	MISSIONE 08, PROGR. 01- MISSIONE 10, PROGR. 05- MISSIONE 07, PROGR. 01 TITOLO 1
		CONTINUATIVA DISCIZIONALE	CAPITALE	ART. 23, COMMA 13	FINO AD UN MASSIMO DEL 15% COMPONENTE FISSA CANONE AI COMUNI	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	MISSIONE 06, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 06, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 06, PROGRAMMA 01, TITOLO 2
		CONTINUATIVA	CAPITALE	ART. 23, COMMA 12	SPESA PER PIANO TUTELA ACCORDI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 2	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 2	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 2
ANT. 23, COMMA 12 DDL		CONTINUATIVA	CORRENTE	ART. 23, COMMA 12	SPESA PER PIANO TUTELA ACCORDI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 1
					totale spesa	251.000,00	3.773.000,00	3.773.000,00	351.000,00	2.171.000,00	2.171.000,00			
		Saldo netto							2.917.225,29	997.225,29	997.225,29			



u.2

EMENDAMENTI sostitutivi degli emendamenti agli articoli 23, 26 e 27 presentati in data 07 dicembre 2022, prot. n. 7503, ATTO 1473 adottato con DGR 1010 del 5/10/22 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 maggio 1999 n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

1) Emendamento all'art. 23 (Canone di concessione):

- al **comma 1** le parole "anno 2022" sono sostituite con "anno 2023";
- al **comma 2** la parola "quaranta" è sostituita dalla parola "**quarantadue**" e le parole "relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione" sono sostituite dalle seguenti parole "dei prezzi alla produzione dell'industria, per le imprese della produzione, trasporto e distribuzione";
- al **comma 3** dopo le parole "è determinata dalla Giunta regionale" vengono inserite le parole ", con propria deliberazione"; la frase "Con deliberazione della Giunta regionale sono esplicitate con formula matematica" viene sostituita con "Con la medesima deliberazione la Giunta regionale esplicita con formula matematica";
- al **comma 5** le parole "dal 2022" sono sostituite con "dal 2023";
- al **comma 9** la parola "semestralmente" è sostituita dalle parole "**in due rate di pari importo, rispettivamente**";
- al **comma 10** le parole "dell'anno successivo a cui si riferisce il canone" vengono sostituite con "in riferimento ai ricavi dell'anno precedente calcolati ai sensi dello stesso comma 3";
- al **comma 11** le parole "dal 2023" sono sostituite con le parole "dal 2024" e le parole ""può essere incrementata fino ad un importo non superiore al trentacinque per cento della componente fissa dei canoni introitati nell'anno precedente per effetto della presente legge." Sono sostituite con le parole: "**è incrementata fino ad un importo pari al trentacinque per cento della componente fissa dei canoni di cui al comma 2 previsti in bilancio per effetto della presente legge**";
- il comma 12 è sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 2023 una quota del cinque per cento degli introiti relativi alla componente fissa dei canoni previsti in bilancio è destinata al finanziamento delle spese relative alle attività di predisposizione e di gestione del piano di tutela delle acque, finalizzato alla tutela, alla rinaturazione e al ripristino ambientale dei corpi idrici regionali, nonché delle spese connesse alle attività di accertamento e riscossione dei canoni medesimi. Una quota pari al due per cento delle risorse di cui al presente comma è prioritariamente destinata alle attività relative ai territori interessati dalle grandi derivazioni.

Relazione tecnica-finanziaria

L'emendamento, principalmente, adegua l'anno di riferimento delle diverse disposizioni contenute nell'articolo 23 del DDL in oggetto, approvato dalla Giunta regionale nel 2022, stante il protrarsi della sua approvazione nell'anno in corso.

Al **comma 2** innalza la misura della componente fissa del canone dovuto dai titolari di concessione a 42 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione in sostituzione dei 40 euro previsti dal DDL approvato dalla Giunta regionale. Tale importo è comunque in linea con quanto previsto da altre regioni e conforme alle disposizioni statali. Tale disposizione, considerato che i kW di potenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria sono pari a 251.544,32 kW, determinerebbe un ammontare massimo di entrate rivenienti annualmente dalla componente fissa del canone in oggetto di euro 10.564.861,44. Rispetto alle entrate già previste annualmente in bilancio per i canoni in oggetto,

Aette
08/02/2023

R.M.

pari a euro 8.331.147,88 tale disposizione determinerebbe una maggiore entrata annua di euro 2.233.713,56.

Per l'anno 2023, gli effetti finanziari di tale disposizione devono però tener conto dell'emendamento proposto al successivo articolo 26 (Disposizioni transitorie finali). Al fine di evitare ogni rischio di eventuali contenziosi sulla decorrenza dell'applicazione delle nuove misure dei canoni di cui alla presente legge, viene proposta l'introduzione di una norma transitoria per l'anno 2023 con la quale viene previsto che fino all'entrata in vigore della presente legge il canone dovuto è pari al canone fisso determinato sulla base delle disposizioni regionali previgenti, successivamente e fino al termine dell'anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 ovvero le misure delle componenti del canone previste ai commi 2,3,e 5 calcolate sulla base di giorni effettivi.

Nel presupposto che il presente DDL entri in vigore almeno, prudenzialmente, **dal mese di marzo 2023**, le maggiori entrate derivanti per effetto del comma 2 dell'articolo 23, come modificato dal presente emendamento, ammonterebbero, pertanto, **per l'anno 2023 ad euro 1.861.427,97 (rapportate a 10 mesi)**.

L'emendamento proposto **al comma 9** dell'articolo 23, che dispone che la componente fissa del canone di cui al comma 2 è corrisposta semestralmente entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno, è finalizzato a precisare che le due scadenze afferiscono alla suddivisione dell'importo annuale dovuto in due rate di pari importo.

L'emendamento proposto è di natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Al comma 11 viene previsto, a decorrere dal 2024, un incremento delle risorse destinate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 18/2021, fino ad un importo corrispondente al 35% della componente fissa dei canoni di cui alla presente legge. Rispetto al DDL approvato dalla Giunta regionale che prevedeva la possibilità di incrementare annualmente, dal 2024, la percentuale di risorse da destinare ai Comuni fino all'importo massimo del 35%, l'emendamento in oggetto prevede invece l'applicazione automatica fin dal primo **anno** di tale incremento nella misura del 35%. Tale percentuale determina una spesa annua a carico del bilancio regionale pari ad euro **3.697.701,50** calcolata sugli introiti derivanti dalla componente fissa dei canoni quantificati a regime, per effetto del comma 2 dell'articolo 23, come modificato dal presente emendamento, in euro 10.564.861,44. Gli effetti finanziari derivanti da tale disposizione si traducono in una **maggior spesa annua di euro 2.097.701,50** a carico del bilancio regionale, rispetto a quella già prevista in bilancio, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 18/2021, pari ad euro 1.600.000,00. Per semplificare la gestione e la ripartizione delle spese in oggetto, la spesa stimata in euro 3.697.701,50 viene arrotondata per difetto ad euro **3.697.000,00**, di conseguenza **la maggiore spesa derivante dalla disposizione viene determinata pari ad euro 2.097.000,00**.

L'emendamento al **comma 12**, è finalizzato ad incrementare fino al 5% della componente fissa dei canoni previsti annualmente in bilancio, le risorse da destinare al finanziamento delle attività di predisposizione e gestione del Piano di Tutela delle acque e al ripristino ambientale dei corpi idrici regionali, nonché delle spese connesse alle attività di accertamento e riscossione dei canoni in oggetto. Inoltre, si dispone che una parte di tali risorse pari al 2% viene prioritariamente destinata alle attività relative ai territori interessati dalle grandi derivazioni.

La disposizione introduce una **maggior spesa** annua a carico del bilancio regionale quantificata in euro 528.243,07 che per opportune semplificazioni contabili viene arrotondata in **euro 528.000,00**. Anche per il 2023 si ritiene di quantificare tale spesa nel medesimo importo massimo senza tener conto della norma transitoria prevista all'articolo 26 tenuto conto che la copertura finanziaria è comunque assicurata dai canoni in oggetto già previsti in bilancio e corrisposti alla Regione sulla base delle disposizioni previgenti.

Trattandosi di spese per le attività di predisposizione del piano e per la realizzazione degli interventi previsti dallo stesso si prevede di destinare l'importo di euro 340.000,00 per spese correnti e di euro 188.000,00 per spese di investimento.

2) Emendamento all'art. 26 (Disposizioni transitorie finali):

- di APPROVAZIONE*
- Al comma 2 la parola "Regione" viene sostituita con "Giunta regionale";
 - Il comma 4 viene soppresso;
 - Al comma 5, le parole "di cui all'articolo 3 entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche" vengono sostituite con "di cui all'articolo 4 entro il termine di centottanta giorni";
 - Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "6. Per l'anno 2023, fino all'entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione il canone fisso determinato in conformità alle disposizioni previgenti. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine dell'anno 2023 si applicano, sulla base dei giorni effettivi, le disposizioni ivi previste ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 23.

Relazione tecnica-finanziaria

L'emendamento **all'articolo 26** introduce dopo il comma 5 una nuova disposizione finalizzata a salvaguardare la legge in oggetto da eventuali ricorsi relativi all'applicazione delle diverse componenti del canone nelle misure introdotte all'articolo 23, tenuto conto che l'entrata in vigore della legge si è protratta fino al mese di febbraio 2023.

Di conseguenza per l'anno 2023 le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 23 vengono prudenzialmente quantificate rapportandole a 10 mesi rispetto a quanto stimato annualmente a regime.

Le maggiori entrate rivenienti dalla componente fissa dei canoni sono quantificate per l'anno 2023 in euro 2.233.713,56; la componente variabile di cui al comma 5 dovuta nel 2024 sui ricavi relativi all'anno 2023 stimata annualmente in euro 1.046.424,37 viene rapportata a 10 mesi e quantificata per l'anno 2024 in euro 872.020,31; la componente aggiuntiva del canone di cui al comma 5 dell'articolo 23 stimata annualmente in euro 391.176,00 viene quantificata per l'anno 2023 in euro 325.980,00.

3) Emendamento all'articolo 27 (Norma finanziaria)

- L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 27 (Norma finanziaria)

1. Le entrate derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 23 sono iscritti al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione regionale 2023-2025. Con legge di variazione o approvazione del bilancio sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni sulla base dell'andamento effettivo delle suddette entrate.

2. In attuazione di quanto disposto al comma 11 dell'articolo 23, a decorrere dal 2024, con legge di approvazione del bilancio regionale di previsione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)" è incrementata fino

di RATIFICAZIONE

all'importo corrispondente al trentacinque per cento della componente fissa dei canoni di concessione di cui al comma 2 dell'articolo 23 stimato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in euro 3.697.000.

3. A decorrere dal 2023, a valere sulle entrate di cui al comma 1, la quota di cui all'articolo 23, comma 12 - stimata annualmente in euro 528.000,00 - è destinata alle spese ivi autorizzate, imputate alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche", di cui euro 340.000,00 al Titolo 1 ed euro 188.000,00 al Titolo 2 del bilancio regionale di previsione 2023-2025.

4. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione della energia ceduta dai concessionari ai sensi dell'articolo 21 sono iscritti nello stato diprevisione delle entrate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" e destinati, per le finalità di cui al medesimo articolo, nei corrispondenti stanziamenti di spesa alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" del bilancio regionale di previsione.

5. Le attività di valutazione, verifica e controllo di cui agli articoli 3, 4, 7, 8, 11, 15 e quelle relative alle procedure di gara o di selezione previste nella presente legge sono espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale."



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

A seguito degli emendamenti apportati al DDL si riporta di seguito l'aggiornamento alla **Relazione tecnico finanziaria** con riferimento agli articoli da cui derivano effetti finanziari a carico del Bilancio regionale.

ENTRATE

Articolo 21 (Cessione di energia)

La norma quadro statale prevede che le Regioni possono disporre nella legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione. La proposta di legge regionale si avvale di questa facoltà e all'articolo 21 ne stabilisce l'obbligo (**comma 1**) e anche la possibilità di monetizzare il valore dell'energia da fornire gratuitamente (**comma 2**).

La disposizione di cui al comma 1 non determina effetti finanziari sul bilancio regionale in quanto la cessione di energia avviene a titolo gratuito direttamente a favore dei soggetti individuati dalla Giunta regionale.

Nel caso di monetizzazione dell'energia si avrebbe una maggiore entrata nel bilancio regionale cui corrisponderebbe una spesa di pari importo tenuto conto che la norma ne dispone comunque la destinazione agli assegnatari per interventi di sostenibilità ambientale.

La quantificazione di tale eventuale entrata è di difficile determinazione in via preventiva, dal momento che il calcolo è fatto sempre sulla produzione annua effettiva delle centrali di grandi derivazioni e, anche, sul prezzo di mercato dell'energia (come previsto all'art. 12 comma 1 quinqueies del D. Lgs. 79/99). Stimando un volume di 251.544,32 kW di potenza nominale media, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione e un costo dell'energia di 50 €/Mwh si può indicativamente stimare un valore dell'energia da fornire gratuitamente – o da monetizzare – pari a circa 2.700.000,00 euro (2.766.987,52 €), ma l'importo potrà essere determinato solo a consuntivo dell'anno di riferimento.

Anche nell'ipotesi di monetizzazione parziale o totale prevista all'articolo 21 gli effetti sul bilancio regionale sono neutri in quanto nella medesima disposizione viene stabilito che l'eventuale monetizzazione dell'energia è destinata ad interventi di sostenibilità ambientale. L'eventuale entrata sarà iscritta in bilancio e contabilizzata per cassa con la corrispondente spesa di pari importo e quindi solo a seguito del verificarsi di tale eventualità. Gli effetti finanziari della disposizione sono comunque a saldo zero per il bilancio regionale.

Articolo 23

L'articolo 23, disciplina il canone a carico dei titolari di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, in applicazione e in coerenza a quanto disposto dalla richiamata normativa statale. Il canone viene applicato a decorrere dall'anno 2023 ed è costituito da una componente fissa e una variabile (art. 23, comma 1).

- **canone fisso (art. 23, comma 2):** la norma prevede che tale componente venga fissata a un importo di **42,00 € per kW**. Tale importo, che attualmente è pari a 32,63 € per kW (33,12 considerando l'adeguamento al tasso inflazione programmato per il 2022), si colloca in una fascia intermedia rispetto ai canoni applicati da altre Regioni. Occorre inoltre tenere presente che il comma 1-septies dell'art. 12 del D. Lgs. 79/1999 (c.d. Decreto Bersani), come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 prevede, fra l'altro, che "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità”.

Tale livello della componente fissa del canone, considerando che i kW di potenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria sono pari a 251.544,32 kW, consente di stimare un ammontare di entrate pari ad euro **10.564.861,44**. Il canone fisso nella misura prevista al comma 2 dell'articolo 23 decorre dal 2023 e il comma 9 del medesimo articolo stabilisce le scadenze per il suo pagamento al 30 aprile e al 31 ottobre di ogni anno.

Tenuto conto che nel bilancio vigente le entrate già previste annualmente per i canoni di cui alla presente legge sono pari ad euro **8.331.147,88**, dalla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 23 deriva, a regime, una maggiore entrata per il bilancio regionale annualmente stimata pari ad un importo massimo di euro **2.233.713,56**. Per l'anno 2023, il successivo articolo 26 (Disposizioni transitorie finali) prevede, al comma 6, che fino all'entrata in vigore della presente legge il canone dovuto è pari al canone fisso determinato sulla base delle disposizioni regionali previgenti. Successivamente all'entrata in vigore della legge e fino al termine dell'anno 2023, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 ovvero le misure delle componenti del canone previste ai commi 2, 3 e 5 calcolate sulla base dei giorni effettivi.

Nel presupposto che il presente DDL entri in vigore, prudenzialmente, almeno **dal 1 marzo 2023**, la maggiore entrata derivante per effetto del comma 2 dell'articolo 23, è quantificata per l'anno 2023 in euro **1.861.427,97 (rapportata a 10 mesi)**.

- **canone variabile (art. 23 commi 3 e 10):** viene prevista, a decorrere dal 2023, una componente variabile da calcolare come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto della energia fornita alla regione ai sensi del medesimo comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. La percentuale del ricavo come sopra determinato e costituente la componente variabile è determinata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, come una percentuale, anche a scaglioni, **non inferiore al 2,5% del valore del ricavo** espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare. All'articolo 26, comma 3 del DDL viene stabilito che, nelle more della Deliberazione della Giunta regionale, si applica la percentuale minima del 2,5%. Il comma 10 dell'articolo 23 stabilisce che la componente variabile del canone deve essere corrisposta a consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno, **con riferimento ai ricavi relativi all'anno precedente**. L'importo di tale componente è di difficile definizione in via preventiva, dal momento che è determinato sulla produzione annua effettiva a consuntivo delle centrali di grandi derivazioni e il prezzo di mercato dell'energia (art. 12 comma 1 quinquies del D. Igs. 79/99). Considerando cautelativamente n. 6 mesi (4.380 ore) di produzione, 251.544,32 kW di potenza nominale media, un rendimento dell'80% e un costo dell'energia di 50 €/Mwh si può indicativamente stimare prudenzialmente, a regime, un importo annuo pari ad **euro 1.046.424,37**. Per il 2024, tenuto conto della disposizione transitoria di cui al comma 6 dell'articolo 26, poiché il calcolo verrebbe effettuato sui ricavi relativi a 10 mesi nell'ipotesi precedentemente indicata di entrata in vigore della legge nel mese di marzo, la maggiore entrata prevista per il 2024 viene quantificata in euro **872.020,31 (rapportata a 10 mesi)**.
- **Il comma 5 dell'articolo 23 prevede un canone aggiuntivo a carico dei concessionari uscenti** per gli impianti che hanno la concessione già scaduta. Tale canone aggiuntivo viene fissato, in analogia ad altre Regioni, in misura pari a 30,00 € per kW. Tale canone non verrà più applicato una volta espletate ed aggiudicate le gare per il rinnovo della concessione. Ad oggi le concessioni scadute sono due e hanno una potenza pari a 13.039,20 kW, pertanto si stima una componente aggiuntiva del canone pari ad **euro 391.176,00**. Tale disposizione determina una maggiore entrata nel bilancio regionale **solo per gli anni 2023 - 2024 e 2025**, periodo stimato per l'aggiudicazione delle concessioni scadute. Per l'anno 2023, tenendo conto che anche per questa componente del canone viene prevista l'applicazione a decorrere

dall'entrata in vigore della legge, la maggiore entrata viene quantificata, **rapportata a 10 mesi, in euro 325.980,00.**

SPESE

Articolo 3, commi 3 e 4

Tali disposizioni disciplinano l'ipotesi in cui per l'assegnazione della concessione risultasse necessaria l'acquisizione di beni non direttamente connessi o non funzionali alla concessione e diversi da quelli già previsti al comma 1 del medesimo articolo. Tale ipotesi viene prevista solo al fine di regolamentarne le procedure. Al ricorrere di tale ipotesi, le eventuali spese derivanti da tali acquisizioni saranno finanziate nel bilancio annuale con risorse di carattere non ricorrente e con specifica autorizzazione di spesa. Nell'impossibilità di procedere preventivamente alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in oggetto, si ritiene che la loro quantificazione e contestuale copertura finanziaria è effettuata al momento dell'adozione dei provvedimenti normativi autorizzatori nel bilancio di riferimento, qualora ricorra l'ipotesi in oggetto.

Art. 23, commi 11 e 12.

L'articolo 23, comma 11 prevede, **a decorrere dal 2024**, con legge regionale di approvazione del bilancio, l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 30/12/2021, n. 18 fino ad un importo pari al **35 per cento della componente fissa** dei canoni **previsti annualmente in bilancio per effetto della presente legge**. L'articolo 3 della l.r. 18/2021 autorizza la Giunta regionale a destinare annualmente, a decorrere dal 2022, una quota pari a euro 1.600.000,00 - delle risorse rivenienti dai canoni di concessione applicati alle grandi derivazioni idroelettriche - a favore dei Comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice.

Tale norma, nel rispetto dei contenuti di cui al comma 4 dello stesso articolo, che subordina l'impegno delle somme al preventivo accertamento dell'entrata in questione, destina tali risorse alla realizzazione di interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria delle strade, al decoro urbano, incluso l'arredo urbano e il verde pubblico, al potenziamento della dotazione di infrastrutture sportive, alla realizzazione di grandi eventi e manifestazioni storiche nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di eventi e manifestazioni finalizzate allo sviluppo turistico del territorio per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. .

Con l'articolo 23, comma 11 della presente legge si prevede che, **a decorrere dal 2024** l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della l.r. 18/2021 viene incrementata, con legge di bilancio, **"fino ad un importo pari al trentacinque per cento della componente fissa dei canoni previsti in bilancio"**. Tale misura corrisponde, sulla base delle stime sopraviportate, ad una spesa massima di 3.697.701,50 (35% delle entrate complessive annue derivanti dalla componente fissa dei canoni quantificate a regime in complessivi euro 10.564.861,44 sulla base dei kW di potenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria). Per semplificare la gestione e la ripartizione delle spese in oggetto, la quantificazione della spesa viene arrotondata per difetto in euro 3.697.000,00. Considerato che la spesa di 1.600.000,00 è già prevista nel bilancio regionale a copertura dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della l.r. 18/2021, la disposizione di cui all'articolo 23, comma 11 determina annualmente **una maggiore spesa a carico del bilancio regionale di euro 2.097.000,00**. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 18/2021, subordina l'impegno delle spese al preventivo accertamento delle entrate e quindi la copertura della maggiore spesa è assicurata dalle maggiori entrate dei canoni derivanti dalla presente legge.

La copertura finanziaria della spesa disciplinata dalla disposizione in esame è prevista nei capitoli di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale n.18/2021, che, al comma 5 rinvia alla legge di bilancio la determinazione delle risorse da destinare ai diversi ambiti di intervento di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 e la conseguente ripartizione della spesa autorizzata negli stanziamenti di bilancio.

L'articolo 23, comma 12 prevede inoltre che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, ovvero dal 2023, una ulteriore quota, pari al 5% della componente fissa dei canoni di cui alla presente legge prevista in bilancio, venga destinata annualmente al finanziamento delle attività di predisposizione e gestione del Piano regionale di tutela delle acque, nonché delle attività di accertamento e riscossione dei canoni medesimi. Si stima che le somme a tali fini destinate, potranno essere utilizzate entro il limite di euro 188.000,00 per misure di ripristino delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e superfici sotterranee e quindi per investimenti, mentre le restanti somme saranno utilizzate per spese correnti relative a studi, analisi. Tale disposizione determina, a decorrere dal 2023, maggiori spese a carico del bilancio regionale stimate complessivamente pari ad euro **528.243,07** (*5,00% delle entrate complessive annue derivanti dalla componente fissa dei canoni stimate in complessivi euro 10.061.772,80*). Anche per il 2023 si ritiene di quantificare tale spesa nel medesimo importo massimo senza tener conto della norma transitoria prevista all'articolo 26 tenuto conto che la copertura finanziaria è comunque assicurata dai canoni in oggetto già previsti in bilancio e corrisposti alla Regione sulla base delle disposizioni previgenti. Per semplificare la previsione e la gestione delle spese in oggetto la spesa stimata complessivamente in euro **528.243,07** viene arrotondata per difetto ad euro **528.000,00**. Tali spese sono imputate alla Missione 09, Programma 06, di cui euro 188.000,00 al Titolo 2 per le spese di investimento e al Titolo 1 per euro 340.000,00. A seguito dell'approvazione della legge saranno istituiti i necessari capitoli di spesa correlati alla corrispondente quota di entrata relativa ai canoni di cui alla presente legge.

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 23 prevedono la possibilità per la Giunta regionale di stipulare intese o accordi per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Da tali disposizioni non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto tali dati sarebbero forniti gratuitamente ai fini del calcolo della parte variabile del canone.

ARTICOLO 27 (NORMA FINANZIARIA)

Al comma 1 viene prevista l'iscrizione in bilancio delle entrate rivenienti dai canoni di cui alla presente legge al Titolo 3, Tipologia 0100, (capitolo 00220_E "Canoni derivanti dalla utilizzazione del demanio idrico-art.86, d.lgs.31/03/98 n.112") del Bilancio di Revisione 2023-2025. In tale capitolo affluiscono le entrate derivanti da tutti i canoni del demanio idrico a fronte dei quali, a legislazione vigente, quelli relativi alle grandi derivazioni idroelettriche di cui alla presente legge rappresentano circa il 76%. La norma prevede, inoltre, che con legge di variazione o di approvazione del bilancio di previsione regionale le previsioni delle entrate in oggetto vengano adeguate sulla base dell'andamento effettivo delle stesse.

Al comma 2 viene assicurata, ai fini degli equilibri di bilancio, la copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18 nella misura prevista all'articolo 23, comma 11 della presente legge. Tale disposizione autorizza, infatti, ad incrementare, a decorrere dal 2024, con legge di bilancio, la spesa prevista dalla norma richiamata fino all'importo di euro **3.697.000,00**. Il finanziamento della spesa di cui all'articolo 3 della l.r.18/2021 è iscritto sui seguenti capitoli di spesa:

- Missione 08, Programma 01, Titolo 1 capitolo di spesa 02017_S per gli interventi di cui al decoro urbano;
- Missione 10, Programma 05,Titolo 1, capitolo di spesa 03026_S per gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria delle strade;
- Missione 06, Programma 01, Titolo 2, capitolo di spesa 06888_S per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva;
- Missione 07, Programma 01, Titolo 1 capitolo di spesa 01043_S per gli interventi relativi ai grandi eventi e manifestazioni storiche.

La ripartizione della maggiore spesa autorizzata pari a euro **2.097.000,00** viene ripartita proporzionalmente agli stanziamenti vigenti. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. n. 18/2021 rinvia annualmente alla legge di bilancio, la determinazione delle spese tra gli ambiti di intervento

previsti al comma 1 della medesima disposizione. Quindi, con legge di bilancio, la spesa autorizzata di euro 3.697.000,00 potrà con legge di bilancio essere diversamente ripartita tra gli stanziamenti riconducibili ai diversi ambiti di intervento.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. n. 18/2021, l'impegno di tali spese è subordinato al preventivo accertamento delle entrate di cui alla presente legge.

Al comma 3 viene assicurata la copertura in bilancio delle spese di cui all'articolo 23, comma 12 della presente legge, stimate, sulla base delle entrate previste con la presente legge, in euro 528.000,00.

Al comma 4 viene prevista l'allocazione in bilancio delle eventuali entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 21. L'eventuale monetizzazione dell'energia ceduta dai concessionari degli impianti è destinata ad essere utilizzata per interventi con finalità di sostenibilità ambientale o per finalità pubbliche quindi l'iscrizione in bilancio di tali risorse determina l'iscrizione di un'entrata e della corrispondente spesa con effetti neutri sul bilancio regionale. L'iscrizione in bilancio viene effettuata per cassa, nell'esercizio in cui si realizza l'eventuale introito delle risorse in oggetto, in appositi capitoli di entrata e di spesa di nuova istituzione.

Al comma 5 viene disposto che tutte le attività per le procedure di gara, per le attività di controllo e di valutazione previste nella presente legge devono essere espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Tale disposizione, a salvaguardia degli equilibri di bilancio, assicura che le disposizioni della presente legge che prevedono le attività ivi richiamate non determinano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DDL

	NORME	MORFOLOGIA	NATURA	DISPOSIZIONE DDL	QUANTIFICAZIONE ENTRATA/SPESA			SALDO			COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE				
					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025		
ENTRATE	ART. 23 DDL	RICORRENTE	CORRENTE	ART. 23, COMMA 2	COMPONENTE FISSA CANONE DI CONCESSIONE	10.192.575,85	10.564.861,44	10.564.861,44	1.861.427,97	2.233.713,56	2.233.713,56	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	
		RICORRENTE	CORRENTE	ART. 23, COMMA 3	COMPONENTE VARIABLE CANONE DI CONCESSIONE	0,00	872.020,31	1.046.424,37	0,00	872.020,31	1.046.424,37	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	
		RICORRENTE	CORRENTE	ART. 23, COMMA 5	COMPONENTE AGGIUNTIVA CANONE DI CONCESSIONE	325.980,00	391.176,00	391.176,00	325.980,00	391.176,00	391.176,00	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	
					totale entrata	10.518.555,85	11.828.057,75	12.002.461,81	2.187.407,97	3.496.909,87	3.671.313,93				
SPESA	ART. 3 L.R. 18/2022	RICORRENTE OBBLIGATORIA	CORRENTE	ART. 23, COMMA 11	FINO AD UN MASSIMO DEL 35% COMPONENTE FISSA CANONE AI COMUNI	0,00	1.848.500,00	1.848.500,00	0,00	1.048.500,00	1.048.500,00		MISSIONE 08, PROGR. 01- MISSIONE 10, PROGR. 05- MISSIONE 07, PROGR. 01 TITOLO 1	MISSIONE 08, PROGR. 01- MISSIONE 10, PROGR. 05- MISSIONE 07, PROGR. 01 TITOLO 1	MISSIONE 08, PROGR. 01- MISSIONE 10, PROGR. 05- MISSIONE 07, PROGR. 01 TITOLO 1
		RICORRENTE OBBLIGATORIA	CAPITALE	ART. 23, COMMA 11	FINO AD UN MASSIMO DEL 35% COMPONENTE FISSA CANONE AI COMUNI	0,00	1.848.500,00	1.848.500,00	0,00	1.048.500,00	1.048.500,00		MISSIONE 06, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 06, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 06, PROGRAMMA 01, TITOLO 2
	ART. 23, COMMA 12 DDL	RICORRENTE	CAPITALE	ART. 23, COMMA 12	SPESA PER PIANO TUTELA ACQUE E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 2	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 2	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 2	
		RICORRENTE	CORRENTE	ART. 23, COMMA 12	SPESA PER PIANO TUTELA ACQUE E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 1	
					totale spesa	528.000,00	4.225.000,00	4.225.000,00	528.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00				
					Saldo netto				1.659.407,97	871.909,87	1.046.313,93				

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DDL

	NORME	MORFOLOGIA	NATURA	DISPOSIZIONE DDL		QUANTIFICAZIONE ENTRATA/SPESA			SALDO			COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE			
						2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
ENTRATE	ART. 23 DDL	RICORRENTE	CORRENTE	ART. 23, COMMA 2	COMPONENTE FISSA CANONE DI CONCESSIONE	10.192.575,85	10.564.861,44	10.564.861,44	1.861.427,97	2.233.713,56	2.233.713,56	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	
		RICORRENTE	CORRENTE	ART. 23, COMMA 3	COMPONENTE VARIABILE CANONE DI CONCESSIONE	0,00	872.020,31	1.046.424,37	0,00	872.020,31	1.046.424,37	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	
		RICORRENTE	CORRENTE	ART. 23, COMMA 5	COMPONENTE AGGIUNTIVA CANONE DI CONCESSIONE	325.980,00	391.176,00	391.176,00	325.980,00	391.176,00	391.176,00	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	
					totale entrata	10.518.555,85	11.828.057,75	12.002.461,81	2.187.407,97	3.496.909,87	3.671.313,93				
	ART. 3 L.R. 18/2022	RICORRENTE OBBLIGATORIA	CORRENTE	ART. 23, COMMA 11	FINO AD UN MASSIMO DEL 35% COMPONENTE FISSA CANONE AI COMUNI	0,00	1.848.500,00	1.848.500,00	0,00	1.048.500,00	1.048.500,00		MISSIONE 08, PROGR. 01- MISSIONE 10, PROGR. 05- MISSIONE 07, PROGR. 01 TITOLO 1	MISSIONE 08, PROGR. 01- MISSIONE 10, PROGR. 05- MISSIONE 07, PROGR. 01 TITOLO 1	
					FINO AD UN MASSIMO DEL 35% COMPONENTE FISSA CANONE AI COMUNI										
SPESE		RICORRENTE OBBLIGATORIA	CAPITALE	ART. 23, COMMA 11	SPESE PER PIANO TUTELA ACQUE E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI	0,00	1.848.500,00	1.848.500,00	0,00	1.048.500,00	1.048.500,00		MISSIONE 06, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 06, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	
	ART. 23, COMMA 12 DDL	RICORRENTE	CAPITALE	ART. 23, COMMA 12	SPESE PER PIANO TUTELA ACQUE E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 2	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 2	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 2	
		RICORRENTE	CORRENTE	ART. 23, COMMA 12	SPESE PER PIANO TUTELA ACQUE E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 1	
					totale spesa	528.000,00	4.225.000,00	4.225.000,00	528.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00				
					Saldo netto				1.659.407,97	871.909,87	1.046.313,93				

Comitato per il controllo e la valutazione

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale e conservato nel sistema di protocollo informatico dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria

Prot. n.

Perugia, 8 novembre 2022

APPROVATO

OGGETTO: Emendamento all'atto 1473: Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale: "Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)"

AI PRESIDENTE
DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

e p.c. AL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA


LORO SEDI

Si comunica che il Comitato per il controllo e la valutazione nella seduta tenutasi il 7 novembre 2022, all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti, ha deciso, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, lettera b) del Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa, di proporre un emendamento all'Atto n. 1473 in oggetto, concernente l'inserimento dell'articolo 26 bis (Clausola valutativa), come riportato nell'allegato alla presente.

A riferire sull'argomento alla II Commissione consiliare permanente è stato incaricato il Consigliere Daniele Carissimi.

Distinti Saluti

IL PRESIDENTE
Thomas De Luca
(firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)



Comitato per il controllo e la valutazione


Allegato

**Emendamento all'Atto 1473 - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale
“Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo
12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/ce
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)”**

Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

**“Art. 26 bis
(Clausola valutativa)**

1. *L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione del patrimonio idroelettrico regionale, di tutela e risanamento ambientale e sviluppo territoriale dei comuni interessati dalle grandi derivazioni.*
2. *A tale fine, entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione contenente informazioni documentate e dati di dettaglio riguardanti:
 - a) l'elenco e la descrizione delle concessioni attive con le relative scadenze, nonché i rapporti di fine concessione di cui all'articolo 4;
 - b) gli interventi e gli investimenti dichiarati e realizzati;
 - c) le misure, l'utilizzo e la destinazione delle forniture gratuite di energia elettrica da parte dei concessionari ai sensi dell'articolo 21, con riferimento anche al dettaglio dei servizi pubblici o delle categorie di utenti interessate, ovvero la destinazione dell'equivalente monetizzazione;
 - d) l'ammontare totale del canone introitato nell'anno di riferimento, ai sensi dell'articolo 23, commi 2, 3 e 5;
 - e) i dati acquisiti ai sensi dell'articolo 23, comma 7;
 - f) i progetti e gli interventi realizzati dai comuni territorialmente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche attraverso le risorse a loro destinate, ai sensi dell'articolo 23, comma 11;
 - g) gli interventi di tutela e ripristino dei corpi idrici regionali realizzati ai sensi dell'articolo 23, comma 12;
 - h) l'utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 28 dicembre 2016, n. 16 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017)) inerenti agli interventi per il finanziamento dell'attività di pronto intervento idraulico e di primo intervento urgente.*



Comitato per il controllo e la valutazione

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la definizione delle attività di valutazione connesse alla presente legge.

4. Tutti i soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge sono tenuti a trasmettere alla Regione i dati e le informazioni idonee a rispondere ai quesiti del presente articolo.”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA

Il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale di cui all'atto n. 1347 “Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) riforma in maniera sostanziale l'assetto normativo dello sfruttamento delle grandi derivazioni idroelettriche.

Nel disegno di legge non risulta presente nessuna disposizione normativa per la valutazione dell'attuazione e degli effetti degli interventi previsti.

Per tale ragione, si rende necessario l'inserimento nel testo di una clausola valutativa, al fine di corrispondere annualmente all'Assemblea le informazioni volte a comprendere la reale efficacia dell'azione legislativa.

In particolare l'emendamento proposto prevede la trasmissione di una relazione da parte della Giunta regionale contenente informazioni sull'attuazione della legge e tutto quanto concerne le destinazioni di carattere economico degli introiti dei canoni e agli interventi a carico dei concessionari.

La modifica risulta neutrale dal punto di vista finanziario, in quanto l'attività di raccolta e di organizzazione rientra tra le attività amministrative di carattere ordinario svolte dalla direzione regionale competente, ai fini dell'assolvimento degli obblighi contenuti nella stessa legge.